

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA e OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, con sede nel Comune di Bresso la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata

"COOPERATIVA EDIFICATRICE L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA"

di seguito la "Cooperativa"

2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3 . Adesioni ed iscrizioni

1. La Cooperativa, previa delibera dell'Assemblea, può aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, e sue eventuali articolazioni di settore, nazionali e territoriali.

2. La Cooperativa richiede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

Articolo 4 - Scopo Mutualistico

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini prevista dall'art. 45 della Costituzione.

2. Il perseguimento dello scopo mutualistico si realizza con il soddisfacimento dei bisogni espressi dalla generalità dei propri soci, anche attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane, economiche e di lavoro che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Cooperativa, nonché la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Cooperativa, dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati sia fra i soci beneficiari che fra i soci che non ne hanno potuto beneficiare. È parte integrante dello scopo mutualistico della Cooperativa la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

3. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

5 – Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni, da assegnare in godimento d'uso ai propri soci. Rientra nell'oggetto sociale la realizzazione dell'insieme delle strutture e dei servizi che possano favorire l'integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela mutualistica degli stessi Soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze dagli stessi espresse, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci di terzi.

2. Gli immobili acquistati o costruiti successivamente alla data del cinque marzo 1993 potranno essere assegnati ai Soci anche in proprietà o con altre forme contrattuali. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà essere specificatamente autorizzato dall'Assemblea dei Soci. In caso di alienazione dei suddetti immobili, la Cooperativa si avvarrà del diritto di prelazione secondo i criteri

determinati dall'apposito regolamento.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Cooperativa può:

- a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici, complessi edilizi ed unità immobiliari a destinazione sia residenziale che ad uso diverso;
- b) assegnare in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprietà differita, in locazione o cedere in proprietà ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;
- c) assegnare in godimento o in proprietà ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a);
- d) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Cooperativa o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
- e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;
- f) prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;
- g) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.

4. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Cooperativa può:

- a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b. Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero e di riqualificazione urbana;
- c. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti dalle disposizioni in vigore, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione, o scioglimento della Cooperativa, all'ente indicato dalla medesima disposizione, agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
- d. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- e. ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 20;
- f. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa che dei soci;
- g. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- h. concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche, pegni, ed analoghe garanzie

nell'interesse della Cooperativa o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Cooperativa;

i. promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;

l. prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;

m. consorzarsi e/o associarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

n. quale attività strumentale non prevalente, assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve esser preventivamente deliberata dall'Assemblea;

o. partecipare a Gruppi Cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies del Codice Civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

p. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II SOCI

Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.

3. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilite, sottoposte alla misura dell'amministrazione di sostegno o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelle della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

5. Gli Amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza o confliggenti con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;

b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società, di non svolgere attività effettivamente in concorrenza o confliggenti con quelle della Cooperativa.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati

lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno dei suoi diritti. Se società cooperativa, certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative e dei loro consorzi.

Articolo 8 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art.2528 Il comma C.C..

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
- b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
- c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
 - b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
 - c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
 - d. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; tutte le comunicazioni inviate dalla Cooperativa all'ultimo domicilio comunicato e riportato sul libro dei soci si intendono per validamente trasmesse;
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.

Articolo 10 - Diritti dei soci

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il

diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Cooperativa, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Cooperativa si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare la lista dei cambi alloggio, il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento, valutando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che:

- i rapporti mutualistici col socio receduto si risolvano con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato;

oppure

- i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;

oppure

- al contrario, che non venga meno l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 12 - Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

- a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti o svolga attività in concorrenza con la Cooperativa;
- d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo

mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;

e. sia interdetto, inabilitato, sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 13 – Decesso del socio

1. Ove chiamati all'eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori, i fratelli e/o le sorelle, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Cooperativa.

2. La successione al socio deceduto, prenotatario o assegnatario in godimento di una abitazione di proprietà della Cooperativa, è disciplinata da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

3. Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autentificato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

4. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

5. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 6 mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

Articolo 14. - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 21. La liquidazione di tale importo – eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi

dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III

Partecipazioni – Strumenti finanziari – Prestiti

Articolo 15 - La partecipazione sociale

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.
3. Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 16 - Azioni di partecipazione cooperativa

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:
 - a. l'importo complessivo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle società cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;
 - b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
 - c. la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;
 - d. il diritto di opzione a favore dei soci cooperatori, in misura non inferiore alla metà del valore di emissione;
 - e. le modalità di circolazione; per i titoli nominali la cessione a terzi può avvenire solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - f. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.
2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria la quale delega il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:
 - a. l'importo complessivo dell'emissione;
 - b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
 - c. il diritto d'opzione dei soci cooperatori, nella misura non inferiore alla metà del valore di emissione;
 - d. la fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.
3. Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
 - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 18 - Modalità di voto degli strumenti finanziari

1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

2. Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e, ove la Cooperativa sia dotata di un Collegio Sindacale, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 19 - Assemblee speciali

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di azioni di partecipazione cooperativa e di strumenti finanziari non partecipativi sono costituiti nelle apposite assemblee speciali di categoria, disciplinate dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 20 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui tutti i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta del risparmio è consentita nei confronti dei soci regolarmente iscritti nei termini di legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti. La raccolta del risparmio non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti dalla legge in vigore e disciplinati dalle istruzioni applicative della Banca d'Italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la Cooperativa abbia eventualmente aderito, nonché l'entità del rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50% (cinquanta per cento) della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni

riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI

Articolo 21 - Patrimonio della Cooperativa

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dalle quote dei soci finanziatori;

b. dalle Azioni di partecipazione cooperativa, eventualmente emesse dalla Cooperativa;

c. dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;

d. dalla riserva di rivalutazione;

e. dalla riserva legale;

f. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

g. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera "f", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art. 22 - Ristorni

1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore della quota di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 15. L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo 22;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g. la restante parte a riserva straordinaria .

TITOLO V - ORGANI DELLA COOPERATIVA

Articolo 24 - Organi della Cooperativa

1. Sono organi della Cooperativa:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Cooperativa;
- d. Il Collegio sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei Soci;
- e. Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- e. Le Assemblee speciali dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi eventualmente emessi dalla Società.

Articolo 25 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 26 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
- 1.b. scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- 1.e. l'emissione degli strumenti finanziari.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge e di Statuto;
- 2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore legale dei conti o della società di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato;
- 2.c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci, se nominati, e, quando

previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico della revisione legale dei conti;
2.d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
2.e. in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
2.f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
2.g. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 27 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito o consegnato a tutti i Soci contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inoltre inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.
3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché nell'ambito del Comune di Bresso.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 28 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare

all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta; al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Per deliberare lo scioglimento anticipato, con messa in liquidazione e nomina del liquidatore o dei liquidatori, o per la modifica dei commi 1 e 2 dell'Articolo 5, l'Assemblea, sia in prima che in seconda adunanza è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei quattro quinti dei soci e delibera con il voto favorevole dei tre quinti presenti.

I predetti quorum sono previsti anche per la modifica del presente comma 6.

7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.

8. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 29 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

3. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Articolo 30 - Assemblee separate

1. Qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate.

2. In tal caso, l'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.

3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, facilmente ed economicamente raggiungibile dai Soci interessati.

4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno cinque (5) giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

5. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.

6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea ordinaria dei soci.

7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione,

ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

8. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

9. Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni relative all'assemblea ordinaria. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 31 - Assemblee speciali

1. Se l'Assemblea della Società ha deliberato l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono l'apposita Assemblea speciale.

2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Cooperativa ed è utilizzato dal Rappresentante comune;
- d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- e) sugli altri argomenti di interesse comune.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Cooperativa; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può ottenerne estratti.

4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo

dei possessori ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei trenta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, ne nominato.

6. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea ordinaria dei soci.

7. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

8. L'Assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al punto 2 lettera b) .

Articolo 32 - Composizione del Consiglio di amministrazione Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non dipendenti della Cooperativa (o familiari dei dipendenti: coniuge, convivente more uxorio, parenti e affini fino al terzo grado compreso) o legati da un rapporto di consulenza retribuito, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti e che non siano morosi nei confronti della Cooperativa.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

5. I compensi e/o i rimborsi spese riconosciuti agli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

6. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

7. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato, sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

c. non sia presente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di quattro riunioni, anche non consecutive, nel corso del mandato o a più di due adunanze dell'Assemblea.

8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e

provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, o dal Vice Presidente, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

9. I Consiglieri devono adempiere i loro doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono solidalmente responsabili verso la Cooperativa dei danni derivanti dall'inosservanza dei propri doveri, a meno che si tratti di funzioni affidate ad uno o più Consiglieri, e sono altresì solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estende al Consigliere che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

10. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla Cooperativa o a una o più società controllate, i Soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto possono denunciare i fatti al Tribunale, ai sensi dell'Articolo 2409 del Codice Civile, con ricorso notificato anche alla Cooperativa.

11. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa dall'Assemblea o dai Soci ai sensi degli Artt. 2393 e 2393-bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo Socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Consiglieri; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'Articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 33 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi sia al Presidente che a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli amministratori delegati, revocare la delega ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. I Consiglieri così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del mandato del Consiglio in carica.

5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata dai Consiglieri rimasti in carica nei successivi sessanta (60) giorni, con le modalità previste all'Articolo 27, comma 2, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri di nuova nomina scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 34 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:

a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

c. deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;

d. convocare l'Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee speciali;

e. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

f. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

g. deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;

h. deliberare la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;

i. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; in particolare, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;

j. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;

- k. deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
 - l. assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
 - m. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone le mansioni ed i compensi;
 - n. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile;
 - o. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
 - p. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;
 - q. deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - r. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
 - s. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
 - t. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
 - u. deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, lettera n., l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
 - v. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile o a Consorzi;
3. Il Consiglio di amministrazione si attiva per promuovere organismi di partecipazione e di ausilio alle attività delle singole commissioni del consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre predisporre, con riferimento a ciascun esercizio, il Bilancio Sociale della Cooperativa, determinando le modalità di coinvolgimento e divulgazione tra i Soci.

Articolo 35 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.
Ciascun Consigliere può comunque chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno nella successiva riunione del consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax ovvero comunicata telefonicamente o a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di almeno un giorno.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Solo nei casi in cui vi sia un giustificato impedimento alla presenza personale, la partecipazione alle sedute del Consiglio può avvenire anche tramite video conferenza o

telefonicamente, previo debito preavviso. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale, se nominato, e dai Consiglieri assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile.

Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

Articolo 36 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:

a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. incassare le somme dovute alla Cooperativa, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

c. stare in giudizio per conto della Cooperativa, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

d. curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e. rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

f. curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;

g. provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 37 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale, se nominato

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge contemporaneamente, il Presidente e due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue

riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

2. Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione, l'amministrazione di sostegno o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6. Oltre che per uno dei motivi indicati al precedente comma 3, decade di diritto dalla carica il Sindaco che venga cancellato o sospeso dal Registro dei Revisori Legali o che, senza giustificato motivo, non sia presente a due riunioni dell'Assemblea nell'ambito di un mandato ovvero, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

7. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente del Collegio sindacale, che ne dà immediata comunicazione al sindaco interessato e convoca, nei successivi quindici (15) giorni, il Collegio sindacale per la sua sostituzione ai sensi del comma seguente. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio, la comunicazione e la convocazione sono effettuate dal sindaco più anziano di età.

8. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

9. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

10. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con i Consiglieri per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

11. L'azione di responsabilità contro i sindaci è promossa dall'Assemblea o dai Soci, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393-bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voi spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo Socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Sindaci; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'Articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 38 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale, se nominato

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio Sindacale, se nominato, la revisione legale dei conti della Cooperativa. In tal caso, il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

3. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea, delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;

e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

g. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

h. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Per l'esecuzione della revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale si attiene

alla disposizioni di cui al Capo IV^a del D. Lgs. n. 39/2010 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento della revisione legale dei conti della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore legale o della società di revisione legale dei conti cui è conferito l'incarico della revisione legale dei conti della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

7. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

8. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

9. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 39 - Conferimento, revoca e dimissioni dell'incarico di revisore legale dei conti, risoluzione del contratto

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorché la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale dei conti a ciò abilitati ai sensi delle vigenti normative.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, su proposta dell'organo di controllo, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico stesso.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

a. verifica, nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ed eventuale bilancio consolidato.

Il tutto secondo le prescrizioni del D. Lgs n. 39/2010 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

5. Il conferimento dell'incarico, la revoca e le dimissioni dall'incarico sono disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

6. Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

a. salvo quanto previsto dal precedente art. 38, i Sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

b. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, l'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della

Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

7. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

8. I revisori legali e le società di revisione legale dei conti rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della Cooperativa che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

9. Il responsabile della revisione ed i dipendenti dello stesso che hanno collaborato all'attività di revisione sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della Cooperativa che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

10. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi dei precedenti paragrafi si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40 –Organizzazione e regolamenti

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa e la sua struttura operativa possono essere disciplinati da un Regolamento organizzativo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, che definisce anche l'organico del personale e le relative qualifiche e funzioni..

2. I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Cooperativa possono essere disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, nei quali sono, in particolare previsti:

a) le caratteristiche tecniche, qualitative, economiche e finanziarie dei prodotti e dei servizi di cui è prevista la realizzazione;

b) i criteri e le modalità con i quali i Soci sono informati delle caratteristiche dei singoli programmi, possono richiedere la partecipazione alla loro realizzazione e sono individuati i Soci destinatari o beneficiari dei prodotti o dei servizi realizzati, dai quali sono, comunque, esclusi i Soci che non siano in regola con i versamenti dovuti, a qualunque titolo, alla Cooperativa e quelli nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'Articolo 12, comma 2;

c) le forme e le modalità di partecipazione, finanziaria o di altra natura, dei Soci destinatari o beneficiari alla realizzazione dei programmi;

d) la disciplina dei rapporti fra i Soci destinatari o beneficiari e la Cooperativa nel corso di realizzazione del programma;

e) i criteri in base ai quali vengono determinati ed aggiornati i corrispettivi richiesti per prodotti o i servizi realizzati, che devono comprendere i contributi mutualistici versati dai Soci destinatari o beneficiari in attuazione dello scopo mutualistico e per la promozione dell'attività della Cooperativa a beneficio degli altri Soci; tali corrispettivi devono, comunque, assicurare ai Soci beneficiari condizioni migliori di quelle conseguibili sul libero mercato per prodotti o servizi con le medesime

caratteristiche e qualità;

f) le caratteristiche ed i contenuti degli atti contrattuali, provvisori e definitivi, che disciplinano i rapporti fra i Soci destinatari o beneficiari e la Cooperativa relativamente ai prodotti o servizi realizzati.

Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione della Cooperativa

1. Lo scioglimento e liquidazione della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori conferendo ad essi tutte le facoltà di legge.

2. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni in vigore in materia di liquidazione delle società cooperative.

3. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione – dedotte le somme per l'importo versato, delle quote sociali, delle rivalutazioni di cui all'articolo 23, relative alle quote sociali e ai dividendi eventualmente maturati – è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Dalla devoluzione di cui al comma 3 sono esclusi gli immobili di proprietà della Cooperativa eventualmente realizzati utilizzando agevolazioni finanziarie in base a disposizioni legislative ove è stabilito che la proprietà deve essere trasferita ad un particolare ente alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 42 - Requisiti mutualistici

1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 23, 4° comma), non ripartibilità delle riserve (art. 21, 2° comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 41, 3° comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 43 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Arbitro Unico nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Cooperativa. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

2. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'Arbitro Unico, alla sua sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

4. La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed è resa disponibile ai soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.

5. L'Arbitro decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

7. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Cooperativa.

Articolo 44 - Mediazione

1. Resta salva la facoltà per le parti interessate, anche prima di ricorrere al

procedimento arbitrale di cui al precedente art. 43, di accedere alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 per la conciliazione delle controversie ivi indicate all'art. 2, qualora l'Associazione Regionale delle Cooperative di Abitanti, alla quale la Cooperativa ha aderito, abbia costituito l'Organismo di mediazione ai sensi dell'art. 16 del succitato Decreto Legislativo.

2. In caso di esercizio di detta facoltà, il tentativo di mediazione di svolgerà secondo la procedura e le forme stabilite dal D. Lgs. n. 28/2010.

Articolo 45 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni.